



***Testo coordinato relativo al Piano straordinario biennale di adeguamento
antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere***

Testo coordinato del

DM 16 marzo 2012

***Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre
venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato
l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi***

INDICE

Strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto	2
Stato normativo	2
Decreto 16 marzo 2012	3
Note al DM 16/03/2012.....	6



Strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto

Stato normativo

La legge 406/80 è stata la prima legge, in materia di prevenzione incendi, a prevedere il rilascio di un nulla osta provvisorio (NOP) per le attività alberghiere, successivamente, con la legge 818/84, esso fu esteso alle altre attività comprese nell'elenco allegato al DM 16/02/82.

Il DM 12/09/80 riporta, come previsto all'art. 6 della L. 406/80, le misure minime essenziali per il rilascio del NOP, adesso non più possibile.

Il DM 09/04/94 è, oggi, la norma specifica che disciplina la materia, per il tipo di struttura, nella maggior parte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate al punto 66 del DPR 151/2011.

Successivamente è stato pubblicato il DM 14/07/2015 "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso."

Col DL 29/12/2011, n. 216, convertito in legge, è stato previsto un piano straordinario biennale di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09/04/1994, che non abbiano ancora completato l'adeguamento alle misure antincendio.

I tempi per l'adeguamento delle misure antincendio sono stati più volte prorogati, da ultimo dalla lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della legge 27/12/2017, n. 205 che ha previsto, per le strutture ammesse al piano biennale di adeguamento, due scadenze: il 01/12/2018, ed il 30/06/2019, entro i quali devono essere state effettuati, rispettivamente, delle misure parziali ed il completamento dei lavori. La stessa lettera i), al secondo periodo, prevede un termine spostato al 31/12/2019 per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 02/10/2018 e dettagliati nella G.U. n. 266/2018

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.



MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 16 marzo 2012 (Gazz. Uff. 30 marzo 2012, n. 76)

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,¹ convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.^{2, 3, 4}

Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, recante l'approvazione della regola tecnica di aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla adozione del piano straordinario biennale di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di seguito denominato piano, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

¹ Il [DL 29/12/2011, n. 216](#) e ss.mm.ii., è il decreto che previsto il piano straordinario biennale di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09/04/1994, che non abbiano ancora completato l'adeguamento alle misure antincendio. N.d.R.

² Vedasi, per i primi indirizzi applicativi e la modulistica da utilizzare, la [Circolare prot. n. 1 del 24/04/2012](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito alla possibilità, per le strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 09/04/1994, di beneficiare del presente piano, il [chiarimento prot. n° 15021 del 29/11/2012](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito alle disposizioni di prevenzione incendi da applicare alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, il DM 14/07/2015 al quale si rimanda. N.d.R.



2. L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5, è consentita alle strutture ricettive di cui al comma 1, in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5.

L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

Art. 2

Piano straordinario di adeguamento antincendio

1. Il piano decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed indica il programma dell'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive di cui all'art. 1, di seguito denominati enti e privati responsabili, devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013.

Art. 3

Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio

1. Gli enti e i privati responsabili presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 del presente decreto.

2. La domanda di ammissione di cui al comma 1 deve, inoltre, comprendere:

- a) la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività, di cui al numero 66 dell'Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalità indicate all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato già approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione;
- b) il programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

3. Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1, effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e si esprime sull'ammissione al piano e, con le modalità previste dall'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sulla conformità del progetto.

4. Nei casi previsti dal comma 8 dell'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, il Comando provvede anche a dare comunicazione alle autorità competenti dei provvedimenti adottati.

5. Agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi al piano, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 2, gli stessi possono presentare istanza di ammissione al piano, quando in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 4

Controlli al termine del piano straordinario di adeguamento antincendio⁵

1. Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili presentano al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, corredata dalla documentazione ivi prevista.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza di cui al comma 1, il Comando effettua i controlli previsti all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Gli enti e i privati responsabili possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Gli enti e i privati responsabili qualora per sopravvenute esigenze intendano apportare modifiche alle misure contenute nel progetto, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 3, devono presentare istanza di valutazione del

⁵ I tempi per l'adeguamento delle misure antincendio sono stati più volte prorogati, da ultimo dalla lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della [legge 27/12/2017, n. 205](#) che ha previsto, per le strutture ammesse al piano biennale di adeguamento, due scadenze: il 01/12/2018, ed il 30/06/2019, entro i quali devono essere state effettuati, rispettivamente, delle misure parziali e completamento dei lavori. N.d.R.



progetto di variante, con le modalità di cui al medesimo art. 3, comma 2, nel rispetto del termine di scadenza del piano ai fini del completamento degli adempimenti per l'adeguamento antincendio.

Art. 5

Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio

1. Le strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 1, per l'ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza indicate al comma 3 e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12⁶, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilità, per quest'ultimo punto, di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l'adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell'affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

2. Il requisito di sicurezza antincendio previsto al punto 12 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, di cui al precedente comma 1, è richiesto, ai fini dell'ammissione al piano, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l'obbligo.⁷

3. Le misure di gestione della sicurezza, di cui al comma 1, integrative rispetto a quelle previste al punto 14 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

4. Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformità al criterio indicato al comma 5.

5. Il servizio integrativo, di cui al comma 3, deve tenere conto della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere costituito da un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato:

- a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unità;
- b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unità, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.

6. Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attività riportate nell'allegato X del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609. (Comma così sostituito dall'art. 1 del DM 29/03/2013).⁸

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

⁶ Vedasi, in merito a quando applicare le misure di cui al punto 12 del DM 09/04/1994 - Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi - , il [chiarimento prot. n° 6813 del 20/05/2013](#). N.d.R.

⁷ Vedasi, in merito a quando applicare le misure di cui al punto 12 del DM 09/04/1994 - Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi - , il [chiarimento prot. n° 6813 del 20/05/2013](#). N.d.R.

⁸ Vedasi, in merito alla obbligatorietà o meno del conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica, ai sensi della L.609/96, da parte del personale addetto al servizio integrativo della gestione della sicurezza di cui al comma 3 del presente articolo, prima della sostituzione apportata a questo comma dal DM 29/03/2013, il [chiarimento prot. n° 3813 del 21/03/2013](#). N.d.R.



Note al DM 16/03/2012.

[\[1\]](#)

DECRETO-LEGGE

Decreto 29 dicembre 2011 , n. 216
(Gazz. Uff., 29 dicembre 2011, n. 302).

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(Convertito con legge 24 febbraio 2012 n. 14 - Gazz. Uff., 29 febbraio 2012, n. 48 - S.O. n. 36)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

(Omissis)

Art. 15

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno

(omissis)

7. Il termine indicato nell'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Comma così modificato dall'allegato alla legge 24/02/2012 n. 14 di conversione in legge. N.d.R.)

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (Comma così modificato dall'allegato alla legge 24/02/2012 n. 14 di conversione in legge. N.d.R.)

(Omissis)

[\[2\]](#)

Circolare n. 1



Prot. n. 0005949

Roma, 24 aprile 2012

Oggetto: Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994. *Primi indirizzi applicativi.*

1. PREMESSA

Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto, per le strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 e che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, la possibilità di usufruire di un'ulteriore proroga con scadenza fissata al **31 dicembre 2013**.

La proroga è subordinata all'ammissione, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 30/03/2012.

Il suddetto decreto, nel disciplinare il piano straordinario di adeguamento, definisce gli adempimenti tecnico - amministrativi, i controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nonché, ai fini dell'ammissione al piano, i requisiti tecnici e gestionali minimi che le predette strutture ricettive devono possedere. Tali requisiti (comma 1 art. 5) rappresentano, prevalentemente, misure obbligatorie fissate da altre normative quali, in particolare, quelle concernenti gli impianti e quelle sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, relativamente all'applicazione del requisito di sicurezza antincendio di cui al punto 20.3, riportato all'art. 5 del decreto in titolo, si specifica che la locuzione "*condizioni ivi riportate*", è da intendersi riferita a quelle condizioni previste nel progetto approvato, e che dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2013, termine di scadenza del piano di adeguamento.

Si sottolinea, inoltre, che, nelle more dell'integrale osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi, l'ammissione al piano è subordinata anche al possesso di requisiti gestionali suppletivi (comma 3 art. 5) che si concretizzano nella presenza di un servizio antincendio, la cui consistenza minima è stabilita all'art. 5 comma 5 del decreto in argomento. Al riguardo, si precisa che per le strutture fino a 100 posti letto, tale personale, di cui al comma 6, deve effettuare unicamente il corso di 8 ore, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998.

L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai soli fini antincendi.

È appena il caso di evidenziare che per gli edifici ed i locali esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 adibiti ad attività ricettive turistico - alberghiere, che sono stati nel tempo oggetto di rifacimento di oltre il 50 % dei solai o di eventuali aumenti di volume, si applicano le disposizioni previste dallo stesso decreto.

Di quanto sopra si terrà conto nel corso degli accertamenti che il locale Comando eseguirà in adempimento al decreto in parola.

Premesso quanto sopra ed al fine di favorire l'uniformità di indirizzo, si forniscono le seguenti indicazioni applicative.

2. ADEMPIMENTI E CONTROLLI

L'art. 3, comma 1, del decreto prevede che gli enti e i privati responsabili dell'attività in oggetto presentino al Comando VV.F. territorialmente competente, istanza di ammissione al piano, entro il termine previsto dalla norma, utilizzando il modello allegato "**mod_accesso_piano**".

L'istanza dovrà essere corredata da una attestazione, redatta secondo il modello allegato "**mod_attestazione**", firmata da tecnico abilitato, relativa al possesso dei requisiti tecnici di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto; tale attestazione dovrà essere completa di:

- relazione tecnica descrittiva ed eventuali elaborati grafici atti a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio; gli elaborati grafici sono da presentare solamente nel caso in cui le predette informazioni non siano desumibili dalla documentazione già agli atti del Comando;
- dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario, nonché documentazione relativa alla gestione della sicurezza;
- programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi (*sintetica descrizione degli interventi di adeguamento dell'attività da realizzarsi entro la data del 31/12/2013*);

Per le attività individuate al punto 66, dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, categorie B e C, contestualmente all'istanza di ammissione al piano dovrà essere avanzata, con le modalità indicate all'articolo 3 del medesimo decreto, richiesta di valutazione del progetto relativa al completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi; ove il



progetto di adeguamento antincendio fosse stato già approvato dal competente Comando, anche in periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto in oggetto, dovranno essere indicati solo gli estremi di approvazione.

Il Comando VV.F., entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la completezza formale dell'istanza e dei relativi allegati.

Ove la documentazione risulti completa, il Comando comunica all'interessato l'ammissione al piano di adeguamento attraverso il modello allegato "**mod_ammissione_piano**".

Qualora invece la documentazione risulti incompleta, esperite con esito negativo, le procedure per la richiesta di integrazione documentale, il Comando provvede a dare comunicazione della mancata ammissione al piano di adeguamento all'interessato nonché alle Autorità competenti con le modalità di cui all'art. 16 comma 5 del D.L.vo 139/2006, utilizzando il modello allegato "**mod.NO_ammissione_piano**".

Entro il sopraindicato termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Comando VV.F. effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all'articolo 5 del decreto in argomento, con le modalità previste al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, anche per le attività individuate in categoria C.

La quota dei controlli da espletare mediante visita tecnica sarà non inferiore al **5%** delle istanze presentate, da individuarsi attraverso sorteggio.

Ove, in sede di sopralluogo, si accerti la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al piano, il Comando rilascerà, a domanda dell'interessato, copia del verbale di visita tecnica.

Qualora, invece, sempre a seguito di sopralluogo, il Comando rilevi carenze in ordine ai requisiti necessari per l'ammissione al piano previsti dal decreto in argomento, si dovrà procedere ad annullare il provvedimento di ammissione al piano per carenza dei presupposti di legge, attraverso il modello allegato "**mod annullamento_piano_visita**".

Si evidenzia infine che, in caso di presentazione della domanda di ammissione oltre il termine previsto al comma 1 dell'art 3 del decreto, il Comando accetterà comunque l'istanza che dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che, *medio tempore*, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto; in difetto di quest'ultima dichiarazione, il Comando invierà informativa alla competente Autorità Giudiziaria, atteso che la stessa l'attività risulterebbe essere stata condotta in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 151/2011.

Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previste nel piano, gli enti e i privati responsabili presenteranno al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, di cui all'art. 4 del DM 16 marzo 2012.

Sarà cura della Direzione regionale/interregionale l'uniforme applicazione delle presenti disposizioni da parte dei Comandi Provinciali di competenza e, qualora necessario, a seguito di particolari contingenze di carattere locale, procedere d'intesa con i Comandanti provinciali ad un'equa e calibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i funzionari tecnici incaricati dell'attività, attingendo a tutte le risorse disponibili in ambito regionale.

ALLEGATI

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[3]

(Chiarimento)

PROT. n° 0015021
032101.01.4122.002

Roma, 29/11/2012

OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Interno recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.

Iter procedurale D.M. 16/03/2012 e D.P.R. 151/2011.

In riferimento alla richiesta di chiarimento in oggetto indicata, si rappresenta in via generale che le strutture ricettive turistico – alberghiere inserite in allegato I al D.P.R. 151/2011 ma non precedentemente elencate nell'allegato al D.M.



16/02/1982 godono della proroga dei termini per l'espletamento dei prescritti adempimenti fissata al 7 ottobre 2013 per le attività di cui al comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. 151/2011, dalla D.L. 83 del 22/6/2012 convertita con modifiche dalla Legge 134 del 7/8/2012.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di XXXX inerente l'oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 30.10.2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Richiesta parere iter procedurale DM 16/03/2012 e DPR 151/2011

Il quesito riguarda le procedure applicabili alle attività di nuova introduzione al punto 66 del DPR 151/2011, con particolare riferimento alle "residenze turistico alberghiere" e le "case per ferie". Si chiede in particolare:

- se tali attività, esistenti all'entrata in vigore del DM 09/04/1994, possono essere ammesse al piano straordinario biennale di cui al DM 16/03/2012.
- se per le stesse attività, qualora ammesse al piano di adeguamento, sia possibile presentare la richiesta di valutazione del progetto entro il 6/10/2012 (1 anno dall'entrata in vigore del DPR 151/2011, valido per le nuove attività soggette) e quindi successivamente o contestualmente presentare istanza di ammissione al piano senza incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 4 del DPR 151/2011.

Si ritiene che:

- le attività di nuova introduzione al punto 66 del DPR 151/2011 debbano essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal DM 16/03/2012 ma che non siano obbligati agli adempimenti formali previsti dallo stesso decreto;
- il termine per la presentazione della documentazione tecnica prevista dal DM 7/08/2012 sia quello del 7/8/2013, valido per le attività di nuova introduzione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

L'ing. XXXX, con allegata nota, ha posto un quesito in merito alla procedura alla quale potere assoggettare le nuove attività introdotte al punto 66 dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151 (residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, ecc.) ed esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9.4.1994.

Nello specifico viene richiesto se le predette attività possono essere ammesse al piano biennale di adeguamento di cui al D.M. 16.03.2012.

Nel trasmettere l'allegato quesito per il superiore parere di codesta Direzione, si comunica che questo Comando è del parere che le predette nuove attività, anche se esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9.4.1994, sono da adeguare entro il 6 ottobre 2012 essendo le stesse soggette agli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.



LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
(GU 29 dicembre 2017, n. 302 – S.O. n. 62/L)

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Parte I

Sezione I



MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

(omissis)

1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(omissis)

- i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.*

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale. (Periodo aggiunto dal comma 1141 dell'art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145. N.d.R.)

(omissis)

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(omissis)

[\[6\]](#); [\[7\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 0006813

Roma, 20 maggio 2013

OGGETTO: Attività ricettive turistico - D.M. 16 marzo 2012 - Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con le indicazioni fornite da codesta Direzione, rappresentando che le stesse costituiscono l'esatta lettura delle disposizioni contenute nel D.M. 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture

* Vedasi, in merito a chiarimenti sul termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, la [nota prot. n° 16419 del 28/11/2018](#). N.d.R.



ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale VVF di Sondrio riguardante l'installazione di impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi nelle attività turistico alberghiere ai fini dell'ammissione al piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 16/03/2012.

Il DM 16/03/2012 subordina l'ammissione al piano straordinario alla sussistenza di una serie di requisiti, tra cui quello previsto al punto 12 del DM 09/04/1994 (impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi), precisando che tale requisito è richiesto per le sole strutture ricettive per le quali il DM 09/04/1994, così come integrato e modificato dal DM 06/10/2003, ne prevede l'obbligo. Si ritiene pertanto che l'installazione dell'impianto di rivelazione e allarme incendio sia necessaria, ai fini dell'ammissione al piano, in tutti i casi previsti dai decreti citati e dunque non solo nello specifico caso previsto dall'art. 12.1.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Nel trasmettere l'allegato quesito relativo all'oggetto, pervenuto a questo Ufficio in data 22.03.2013 a firma del P.I. XXXX YYYY, si comunica che questo Comando, premesso che:

- l'art. 5 – comma 1 - del D.M. 16.3.2012 richiede, ai fini dell'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, che le strutture ricettive, tra i vari requisiti, devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti al punto 12 del titolo secondo ed in particolare *“12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo”*;
- il comma 2 dell'art. 5 prevede che *“il requisito di sicurezza antincendio previsto al punto 12 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, di cui al precedente comma 1, è richiesto, ai fini dell'ammissione al piano, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l'obbligo”*;
- il D.M. 6.10.2003 non ha apportato alcuna modifica al predetto punto 12 del titolo II dell'allegato al D.M. 9.4.1994;
- il predetto punto 12 riporta: *“Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.”*

è del parere che il predetto impianto di rivelazione ed allarme incendio, a servizio dei locali deposito, sia uno dei requisiti di sicurezza richiesti dal D.M. 16.03.2012 ai fini dell'ammissione delle strutture ricettive al piano straordinario di adeguamento antincendio.

Nel rappresentare che il presente quesito riveste carattere d'urgenza, essendo lo stesso propedeutico, per l'evasione di un procedimento in essere, questo Comando rimane in attesa del superiore parere di codesta Direzione.

Quesito del tecnico

Premessa

Il D.M. 9.4.94 nella Parte seconda del Titolo II, prevede l'installazione di impianti di rivelazione ed allarme incendio nei casi individuati nei punti:

- 19.3 (qualora venga superata la superficie di compartimentazione di 4000 m² su più piani);
- 19.4 (installazione nelle aree comuni al servizio del pubblico poste a quota compresa fra -7.50 e -10.00 m.);
- 19.5 (installazione nelle camere degli ospiti e nei corridoi a loro servizio, quando sulle stesse non sono installate porte RE);
- 19.6 (per il comando, facoltativo, dell'apertura dei lucernari posti sulla sommità dei vani scala);
- 20.4.1 (per incrementare di 5 e 10 m la percorribilità dei corridoi ciechi);
- 20.4.2 (installazione in tutta l'attività qualora, in un edificio servito da una sola scala, siano necessari 20 o 25 m per raggiungerla inoltre, per edifici fino a tre piani fuori terra, qualora l'unica scala non sia neanche protetta, ecc);
- 20.5 (installazione in tutta l'attività in presenza di vie di uscite ad uso promiscuo);
- 21.1 (installazione nei locali di cui al punto 8.1.1 e 8.1.2 - 8.2.2.2 – 8.2.2.3 – 12.1 in corrispondenza di questo punto si verifica una ridondanza prescrittiva in quanto si richiama nuovamente ed unicamente il precedente punto 8.1 relativo ai locali adibiti a deposito tralasciando il punto 8.2 relativo ai servizi tecnologici).

Il D.M. 6 ottobre 2003, pure nominato nel D.M. 16,32012, prevede l'installazione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio, nei seguenti ulteriori casi:



Allegato A (misure alternative a quelle indicate nel D.M. 9.4.94)

- punto 19 - comma 1 (installazione dell'impianto per sopperire alla carenza di resistenza al fuoco delle strutture portanti);
- punto 19 - comma 2 (installazione per sopperire all'eccesso di presenza di materiali combustibili nei passaggi in genere e negli altri locali);
- punto 20 - comma 1 (installazione per aumentare la capacità di deflusso a non più di 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra, ecc.);
- punto 20 - comma 3 (installazione per consentire l'uso di una sola scala in edifici di altezza fino a 24 m. e con più di 6 piani fuori terra);
- punto 21 - comma 1 (installazione nei locali contenenti gruppi frigoriferi ove non è possibile raggiungere 1/20 di areazione),

Allegato B (integrazione alle misure di sicurezza indicate nel D.M. 9.4.94)

- punto 20 - comma 7 (installazione qualora, nell'atrio di ingresso, la distanza fra sbarco della scala e uscita arrivi fino a 25 m).

Tutto quanto ciò premesso e stante quanto riportato dal comma 2 dell'art.5 del D.M. 16.3.2012 nel quale si è ritenuto necessario dover precisare che l'applicazione del punto 12 è richiesta solo per le strutture per le quali i decreti di cui alle premesse ne prevedono l'obbligo, si chiede cortesemente di conoscere quali siano fra quelli prima elencati, gli impianti di rivelazione ed allarme incendio non ritenuti obbligatori per le strutture ricettive che hanno chiesto di accedere al piano di proroga e la cui installazione può essere completata entro il 31.12.2013.

Ringrazio per l'attenzione

[8]

(Chiarimento)

PROT. n° 0003813

Roma, 21 marzo 2013

OGGETTO: Quesito n. 813 - DM 16-03-2012 - Piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti.

In merito al quesito di cui alla nota in epigrafe indicato, si rappresenta quanto segue.

Le misure di gestione della sicurezza di cui all'art. 5 del DM 16 marzo 2012, tra le quali il servizio interno permanente di sicurezza di cui al comma 3, si inseriscono nel disegno normativo volto all'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994. L'adozione di tali misure di gestione della sicurezza rappresenta uno dei requisiti per l'ammissione al piano biennale di adeguamento, la quale consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

Il comma 6, nel prevedere l'istituto dell'attestato di idoneità di cui alla Legge n. 609/1996 per gli addetti al servizio antincendio, richiama le tipologie di corso così come dettagliatamente indicate nell'allegato IX del DM 10 marzo 1998, da frequentare in relazione al numero di posti letto presenti nella struttura alberghiera. Lo stesso comma non esplicita di contro le ipotesi in cui è prevista l'acquisizione dell'attestato di idoneità, indicazione che la Legge n. 609/1996 non contiene e che, invece, si ritrova nell'allegato IX del DM 10 marzo 1998.

Tale omissione ha generato incertezza applicativa, posto che l'allegato X prevede per il caso di specie l'acquisizione obbligatoria dell'attestato di idoneità per i corsi antincendio relativi alle strutture con capienza superiore a 100 posti.

Con la circolare n. 1/2012 del 24/04/2012 lo scrivente ha ritenuto di fornire una interpretazione chiarificatrice del DM 16 marzo 2012, sulla scia dei dettami del DM 10 marzo 1998, emanato di concerto tra più Amministrazioni, in attuazione di norme primarie di derivazione comunitaria. Ciò, in quanto dopo ampia discussione in tal senso si è espresso il Comitato centrale tecnico-scientifico nella seduta del 28/02/2012 durante i lavori preparatori per la predisposizione del DM 16 marzo 2012. In tale sede, infatti, si è ritenuto tale soluzione conforme alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica per le strutture in questione, mentre è stata esclusa la necessità di adottare una soluzione più rigorosa, anche in termini economici, trattandosi di fase transitoria.

Si ritiene pertanto di confermare le indicazioni date nella circolare n. 1/2012 del 24/04/2012 citata, precisandosi che sono state in ogni caso promosse presso l'Ufficio Legislativo interno le iniziative opportune al fine della precisazione dell'art. 5. comma 6 del DM 16 marzo 2012.

Parere della Direzione Regionale



Si trasmette il quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXX relativo ai requisiti di formazione del personale previsti dal DM 16/03/2012 (misure integrative di gestione della sicurezza).

Il DM in questione stabilisce all'art. 5, comma 6, che gli addetti al servizio integrativo devono essere in possesso dell'attestato di idoneità ai sensi della L. 609/96, mentre la Circolare n.1 del 24/04/2012 afferma che per le strutture fino a 100 posti letto gli stessi addetti devono unicamente effettuare il corso di 8 ore previsto dal DM 10/03/98.

Al riguardo si condivide il parere del Comando, secondo il quale il decreto richiede anche per le strutture con capienza fino a 100 posti letto l'attestato di idoneità previsto dalla L.609/96 previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del DM 10/03/98.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

L'articolo 5 comma 1 del DM 16.03.2012 prevede fra i requisiti di accesso al piano programmato, il possesso di misure integrative di gestione della sicurezza indicate al comma 3.

Il comma 3 dispone la presenza di un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

Il numero di addetti è quello indicato al comma 5 dell'articolo 5.

Il successivo comma 6 dispone che gli addetti al servizio integrativo previsti dal comma 3 devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica ai sensi della L.609/96.

Sono pervenute al Comando scrivente alcune istanze di ammissione al piano programmato nelle quali i richiedenti affermano che gli addetti al servizio integrativo di cui al comma 3 non debbano essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica ex L.609/96.

Il dubbio sorge dalla lettura della Circolare n° 1 del 24.04.2012 nella quale si precisa in premessa, che il personale di cui al comma 6 dell'articolo 5 del DM 16.03.2012 deve effettuare unicamente il corso di 8 ore ai sensi del DM 10.03.1998.

A parere dell'Ufficio scrivente trattandosi di servizio integrativo, il personale dovrà aver effettuato un corso di formazione di 8 ore, ma deve essere in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato ai sensi della L. 609/96.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione si richiede pertanto il parere di codesto Ufficio

[*]

PROT. n. 0016419

Roma, 28 novembre 2018

OGGETTO: Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122 lett.i) della Legge 27/12/2017 n. 205 - Proroga alberghi - Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018.

Con riferimento all'oggetto, essendo pervenute varie richieste relativamente alla corretta interpretazione delle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018, si forniscono i seguenti chiarimenti.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto in generale dal provvedimento di proroga.

Al riguardo, acquisito anche il parere dell'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento, in linea con analoghe indicazioni a suo tempo fornite in occasione dell'avvio e delle successive proroghe del Piano Straordinario di adeguamento approvato con D.M. 16 marzo 2012 e s.m.i., si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre p. v.

In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, *medio tempore*, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.